



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 31 luglio 2025

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0001519 del 31/07/2025
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 540

OGGETTO: RIVERSAMENTO AUTOMATICO DEL DOMICILIO DIGITALE DEI PROFESSIONISTI DAL REGISTRO INI-PEC AL REGISTRO INAD, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6-QUATER, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82. – INFORMATIVA.

In data 29 luglio 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha provveduto a trasmettere un comunicato congiunto con l'Agenzia per l'Italia Digitale con il medesimo oggetto della presente, che si trasmette in allegato.

Nel testo, dopo i richiami alle funzioni svolte da INI-PEC e INAD, ovvero che la prima piattaforma è realizzata e aggiornata a partire dagli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel registro delle imprese o acquisiti dagli ordini o collegi professionali, e che la seconda reca, invece, l'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali.

Viene ricordato come l'iscrizione del domicilio digitale in INI-PEC è prescritta dalla normativa come obbligatoria e, per quanto concerne i professionisti, è automaticamente eseguita dagli ordini o collegi professionali a cui il professionista appartiene, mentre l'iscrizione in INAD risulta invece facoltativa ed è rimessa alla libera iniziativa dell'utente.

In ottemperanza al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito "CAD"), il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC viene automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.

Interesse del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, pertanto, è portare all'attenzione di tutti i professionisti iscritti in INI-PEC quanto di seguito riportato:

- a norma dell'art. 6-quater, comma 2, del CAD, il domicilio digitale del professionista registrato in INIPEC è automaticamente trasferito anche nel registro INAD;
- ai sensi delle [Linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale](#), il domicilio digitale e il nominativo del relativo titolare restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per trenta giorni all'interno dell'INAD, ove è consultabile l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- in tale lasso temporale, il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD;
- decorso il termine di trenta giorni, l'Agenzia per l'Italia Digitale provvede alla pubblicazione del domicilio digitale e dei dati ad esso correlati nell'indice INAD;
- il domicilio digitale così pubblicato su INAD è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata e personale del titolare del domicilio, inteso quindi quale persona fisica e non come professionista iscritto in albi, elenchi o registri professionali;
- successivamente alla pubblicazione, il titolare del domicilio ha facoltà di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sull'indice INAD.

Si invitano gli Ordini Regionali, quali tenutari degli Albi territoriali, a diramare il comunicato allegato alla presente agli iscritti, attraverso l'inoltro presso il domicilio digitale del professionista o con ogni altra modalità idonea a conseguire una maggiore e più capillare diffusione.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE

Arcangelo Francesco Violo